



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri con Convitto annesso "Dea Persefone"

89044 LOCRI (RC) - Tel. Scuola 0964390572

Cod. Mecc. RCRH080001 - C.F. 81000650804 - Sito: www.ipssalocri.edu.it P.E.O.:

rchr080001@istruzione.it - P.E.C.: rchr080001@pec.istruzione.it

Prot. n. 6735

Locri, 25/08/2021

CIRCOLARE N. 205

Ai Docenti

Al personale ATA

AI DSGA

Atti - Sito Web

OGGETTO: Obbligo della certificazione verde COVID-19 (D.L. n. 111 del 06/08/2021)

Visto il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111, "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021;

Visto il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con nota MI n. 257 del 06/08/2021;

Vista la nota MI prot. n. 1237 del 13/08/2021, avente per oggetto: "Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"- Parere tecnico;

Visto il "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (a.s. 2021/2022), trasmesso con nota MI prot. n. 900 del 18/08/2021;

Richiamato integralmente il contenuto della sopracitata normativa, alla quale si rinvia per i dovuti approfondimenti, si forniscono di seguito informazioni sull'obbligo della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico.

Il D.L. 111/2021, che introduce misure urgenti per l'esercizio delle attività scolastiche, prevede l'obbligo per tutto il personale scolastico, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass), quale requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Tale certificazione ha ovviamente una validità temporale legata alle condizioni di emissione, per cui, ad esempio, nel caso di negatività al tampone, la validità della certificazione stessa è di sole 48 ore.

In base alla normativa vigente, i dipendenti che non siano in possesso della certificazione verde COVID-19 o che non la esibiscano, su richiesta, al personale delegato dal Dirigente scolastico, non possono svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, e non possono permanere a scuola.

Il mancato possesso/esibizione è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata”, e conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno di assenza, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute prot. n. 35309 del 04/08/2021.

La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell’art 9-ter del D.L. 111/2021 è sanzionata ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Le modalità di verifica del possesso della certificazione di cui all’oggetto da parte di personale incaricato dal Dirigente scolastico saranno rese note con successiva comunicazione.

Si allegano alla presente:

- Decreto-Legge n. 111 del 6 agosto 2021;
- Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021.



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Maria Cama

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. lgs. n. 39/93*